

RISPOSTE AI QUESITI n. 1

CIG 99052620CA

- 1. D. A pag. 14 del disciplinare di gara, all'Art. 9, viene riportato che la polizza provvisoria è pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.411,89; Il valore risulta errato e il valore corretto pari al 2% del prezzo base dell'appalto e prima degli abbattimenti consentiti per il possesso di ISO 9001 e ISO 14001, è invece di € 14.400,00. Si chiede alla stazione appaltante di confermare il dato come qui riportato.**

R. Si comunica che la cauzione corretta, prima degli abbattimenti consentiti dalla legge, è di € 2.411,89 in quanto riferita alla quota certa dell'appalto (manutenzione programmata).

- 2. D. L'art. 14 dello SCHEMA DI CONTRATTO prescrive che l'appaltatore debba produrre, prima dell'assunzione del servizio, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti e idonea polizza per danni da esecuzione con i seguenti massimali:**

Massimale minimo RCT: € 5.000.000,00 unico

Massimale minimo RCO per persona danneggiata: € 2.500.000,00.

In caso di presenza di franchigia, quest'ultima non potrà essere opposta ai terzi danneggiati.

La polizza prevede apposita estensione alla garanzia postuma di almeno dodici mesi volta a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

L'art. 9 del CAPITOLATO prescrive che il Fornitore debba stipulare con primaria compagnia d'assicurazione una polizza assicurativa RCT/O a copertura dei danni materiali e diretti verso terzi (compresa la stazione appaltante) in conseguenza di eventi causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività oggetto dell'appalto aggiudicato e in relazione agli impegni assunti per contratto con la Stazione Appaltante. La polizza dovrà prevedere:

Massimale minimo RCT: € 5.000.000,00 unico

Massimale minimo RCO per persona danneggiata: € 2.500.000,00.

In caso di presenza di franchigia, quest'ultima non potrà essere opposta ai terzi danneggiati. Inoltre, la polizza dovrà prevedere apposita estensione alla garanzia Postuma di almeno 12 mesi volta a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

L'art. 6.2, comma c), del DISCIPLINARE DI GARA prescrive che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati, tra l'altro, da possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a 5.000.000 € in corso di validità.

Ciò premesso, data la diversa formulazione delle prescrizioni – le prime due recitano una “polizza assicurativa RCT RCO” mentre la terza recita una “copertura assicurativa contro i rischi professionali” – e considerando che dette formulazioni possono essere diversamente interpretate dal mercato assicurativo in ragione di una terminologia tecnica da esso utilizzata, si richiede di precisare se si debba intendere sempre e soltanto “polizza assicurativa RCT RCO”.

R. La Stazione appaltante intende la medesima cosa: i rischi professionali cui fa riferimento l'art. 83 c. 4 sono i rischi connessi all'esercizio di una certa attività, d'impresa o di prestazione d'opera professionale.